



Deliberazione n. 21/2022

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE
DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
composta dai magistrati

Massimiliano Minerva
Maria Nicoletta Quarato
Stefania Anna Dorigo
Marinella Colucci
Fedor Melatti
Anna Peta
Gaspere Rappa

Presidente
Consigliere
Primo referendario
Referendario
Referendario relatore
Referendario
Referendario

Camera di consiglio del 22 novembre 2022

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con RD 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272, recante l'adozione del Regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante ai sensi dell'art. 22 del d.l. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con modificazioni nella L. 120/2020;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo 22 dicembre 2021, n. 21, con la quale è stato approvato il documento concernente la "Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2022", ai sensi dell'art. 5 del Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 cit;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 1 del 22 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il "Quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l'anno 2022" (Programmazione 2022) che ha assoggettato al proprio esame, fra gli altri, il programma di intervento denominato "Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale" ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.);

VISTO il decreto presidenziale n. 5/2022, con il quale è stata assegnata al magistrato Fedor Melatti l'istruttoria denominata "Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale" - PNRR M4C2-1.1;

VISTE le note istruttorie prot. n. 198 dell'11 maggio 2022, prot. n. 299 del 21 giugno 2022, n.790 del 20 ottobre 2022 e le corrispondenti note di risposta prot. n. 3912 del 24 maggio 2022, n. 4962 del 28 giugno 2022 ed infine, prot. n. 8234 del 28 ottobre 2022;

VISTA la relazione del 6 novembre 2022 con cui il Magistrato istruttore ha rassegnato al Presidente del Collegio le conclusioni della fase istruttoria;

VISTA la nota prot. n. 899 del 7 novembre 2022 del Presidente del Collegio, con cui è stata trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca la suddetta relazione conclusiva assegnando un termine di 7 giorni per eventuali deduzioni;

VISTA la nota di controdeduzioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, prot. n. 952 del 16 novembre 2022;

VISTA la relazione del 17 novembre 2022 del Magistrato istruttore, recante la richiesta di deferimento al Collegio delle questioni emerse all'esito della fase istruttoria;

VISTA l'ordinanza n. 9/2022 con cui il Presidente ha convocato l'odierna camera di consiglio;

UDITO nella camera di consiglio del 22 novembre 2022, il magistrato relatore Fedor Melatti;

PREMESSO IN FATTO

1. Con deliberazione n. 1/2022 questo Collegio ha approvato il “quadro programmatico del controllo concomitante sulle gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento per l’anno 2022”, assoggettando al proprio esame, fra gli altri, l’investimento denominato “Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale”, ricompreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

2. Con nota prot. n. 198 dell’11 maggio 2022, il Magistrato istruttore chiedeva prime informazioni al Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR), quale titolare del progetto.

Il MUR veniva invitato a riferire circa lo stato di avanzamento del progetto, nonché sulle iniziative assunte nel corso del 2022, e, in particolare, in merito al cronoprogramma, corredato di quadro finanziario, adottato per il raggiungimento dell’obiettivo, ritenendoli elementi di particolare interesse ai fini istruttori.

3. Con successiva nota istruttoria (prot. n. 299 del 21 giugno 2022), il Magistrato istruttore richiedeva ulteriormente la specificazione del numero di progetti di ricerca finanziati, tenuto conto dei *target* intermedi e finali previsti dal PNRR (n. progetti PNR e PRIN finanziati pari a 1.950 al III trimestre 2022, n. 3.150 al III trimestre 2023 e n. 5.350 al II trimestre 2025)

4. Con nota prot. n. 790 del 20 ottobre 2022, il Magistrato istruttore chiedeva un ulteriore chiarimento circa la dotazione finanziaria complessiva risultante dalla tabella allegata nel precedente riscontro istruttorio. Si richiedeva, inoltre, di specificare il numero di progetti di ricerca PRIN (DD n. 1628 del 16/10/2020, DD n.104 del 02/02/2022 e bando PRIN PNRR) finanziati al 30 settembre 2022 (e non di unità di ricerca), considerato che i dati riferiti non risultavano sovrapponibili, poiché la presentazione di progetti di ricerca può avvenire sulla base di assegnazione congiunta (cfr. art. 4, comma 5, del bando PRIN 2020, secondo cui “ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere un costo massimo di € 1.200.000 e un numero di unità di ricerca da 1 a 5).

Si chiedeva altresì di trasmettere il dato aggiornato dei progetti di ricerca finanziati a valere sul fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 548, della legge n. 178/2020.

Considerati, peraltro, il termine del reclutamento dei ricercatori fissato al 31 ottobre 2022 dal Piano Straordinario (DM. 856 del 16/11/2020) e il target PNRR fissato al II trimestre 2025 (assunzione di almeno 900 ricercatori a tempo determinato), si chiedeva di conoscere la situazione attuale delle effettive assunzioni ed immissioni in servizio, allegando i relativi prospetti riepilogativi.

5. Preso atto di quanto comunicato dall'Amministrazione in risposta alle citate note istruttorie, con successiva nota presidenziale del 7 novembre 2022 è stata trasmessa all'Amministrazione interessata la relazione conclusiva del Magistrato istruttore, a cui ha fatto seguito la nota di risposta del MUR, datata 16 novembre 2022.

A conclusione dell'attività istruttoria, dato atto del contraddittorio svolto, il Magistrato istruttore ha chiesto al Presidente, con relazione del 17 novembre 2022, il deferimento al Collegio dell'esame degli esiti della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. Quadro normativo di riferimento.

Il controllo concomitante, per la prima volta introdotto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009 n. 15, è stato recentemente rinnovato, in una più specifica declinazione, dall'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Il controllo concomitante affianca l'azione amministrativa nei singoli segmenti di attuazione delle diverse misure ed interventi previsti dal legislatore.

Come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo di questa Corte già all'indomani dell'approvazione della legge n. 15 del 2009, il controllo concomitante rinvia ad un controllo su gestioni "in corso di svolgimento", cioè " *...gestioni non ancora concluse, in ordine alle quali sono possibili interventi correttivi tali da poter determinare il mancato avverarsi, o quanto meno l'interruzione, di situazioni illegittime o pregiudizievoli*" attraverso correttivi " *in corso d'opera, mirati anche alla prevenzione, come tali più efficaci di quelli essenzialmente preordinati a misure di*

riparazione del danno o all'indicazione di correttivi" (cfr. SS.RR. in sede di controllo, deliberazione n. 29/CONTR/09).

La vigente normativa tipizza vari esiti dell'attività di controllo concomitante, così schematizzabili:

a) nei casi previsti dall'art. 11, comma 2, legge n. 15/2009 (gravi irregolarità gestionali, gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione), comunicazione, per il tramite del Presidente della Corte, al Ministro, il quale può disporre la sospensione dell'impiego delle somme, in quanto espressamente richiamata dall'art. 22 del d.l. 76/2020; inoltre, in caso di rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi: comunicazione al Ministro, il quale rimuove gli impedimenti o adotta gli atti previsti dalla norma;

b) nei casi previsti dall'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020 (gravi irregolarità gestionali o rilevanti ed ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi), comunicazione all'Amministrazione ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.

Oltre agli esiti normativamente previsti, qualora accerti la presenza di ritardi o di carenze gestionali tali da non integrare la soglia di gravità prevista dalle disposizioni di cui alla legge n. 15 del 2009 e al d.l. n. 76 del 2020, il Collegio può indirizzare all'Amministrazione specifiche raccomandazioni e avvisi (*warning*), affinché venga stimolato un percorso auto-correctivo - che l'Amministrazione potrà declinare sia a livello decisionale sia a livello organizzativo e di controllo interno - che porti ad una più efficace ed efficiente gestione delle risorse finanziarie. Come già a suo tempo evidenziato dalla Corte costituzionale in materia di controllo sulla gestione, *"perché questo obiettivo possa essere efficacemente perseguito, è determinante l'attribuzione di tale funzione di controllo a un organo, come la Corte dei conti, la cui attività contrassegna un momento di neutralizzazione rispetto alla conformazione legislativa (politica) degli interessi"* (Corte cost., sentenza n. 29/1995).

II. Breve inquadramento dell'investimento.

Nell'ambito del PNRR è stato previsto l'investimento 1.1, inserito all'interno della Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa".

Tale investimento, che vede quale soggetto attuatore il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), è volto a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, nonché a finanziare Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), di durata triennale, in collaborazione con università ed enti di ricerca.

Per la realizzazione dell'investimento il PNRR prevede risorse per € 1.800.000.000 e, quale *target*, l'assunzione di almeno 900 nuovi ricercatori a tempo determinato e il finanziamento di 5.350 progetti entro il mese di giugno 2025, secondo le seguenti scadenze definite in sede europea:

M4C2-5 (scadenza T4 2023) - Numero di progetti di ricerca assegnati – *Target* 3.150 progetti;

M4C2-6 (scadenza T2 2025) - Numero di progetti di ricerca assegnati – *Target* 5.350 progetti;

M4C2-7 (scadenza T2 2025) - Numero di ricercatori a tempo determinato assunti – *Target* 900 assunzioni.

Si evidenzia di seguito la dotazione finanziaria dell'investimento, come riportata dal MUR:

Tipologia	Intervento	Importo PNRR [mld€]	di cui progetti in essere [mld€]	Nuovi progetti [mld€]
Investimento	1.1 Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN)	1,80	1,38	0,42
di cui PROGETTI IN ESSERE	Risorse per assunzioni (art. 238, comma 1-3, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)		0,60	
	PNR (Legge n. 178/2020, art. 1, comma 548)		0,23	
	Risorse PRIN già stanziati (art. 238, comma 4, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020)		0,55	
di cui NUOVI PROGETTI	Risorse PRIN aggiuntive da attivare			0,42

Il MUR ha rappresentato altresì che l'investimento 1.1 risulta suddiviso in tre sub-investimenti:

1) sub-investimento "Risorse per assunzioni" (art. 238, comma 1-3, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020.

L'Amministrazione ha premesso che l'articolo 238, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 68, ha autorizzato nell'anno 2021, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

In attuazione di tale disposizione, con Decreto Ministeriale n. 856 del 16/11/2020 è stato attivato il "Secondo Piano Straordinario 2020 per il Reclutamento Ricercatori di cui all'articolo 24,

Comma 3, Lettera B), della Legge 240/2010"; sono state altresì ripartite le risorse tra le diverse istituzioni universitarie statali, ivi comprese quelle a ordinamento speciale, per un costo unitario comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione pari a circa € 60.027,00 annui per ogni ricercatore confermato a tempo pieno.

Nella nota prot. n. 8234 del 28.10.2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca-Segretariato Generale- Direzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR- ha successivamente precisato che *"in relazione alla procedura di cui al DM. 856 del 16/11/2020, connessa al conseguimento del target M4C2-7 al T2 2025, che prevede l'assunzione di almeno 900 ricercatori a tempo determinato, si fornisce il report provvisorio delle effettive assunzioni aggiornato al 30 settembre 2022, ultima rilevazione disponibile su piattaforma DALIA. La rilevazione ha evidenziato 2.308 assunzioni, superiori al target europeo fissato dal PNRR"*.

2) sub-investimento "Programma Nazionale per la Ricerca" (PNR, Legge n. 178/2020, art. 1, comma 548).

L'Amministrazione ha relazionato in merito alle attività svolte a valere sui fondi stanziati dall'art. 1, comma 548, della legge n. 178/2020.

In particolare, ha comunicato che con Decreto Ministeriale n. 737 del 25/06/2021, il MUR ha definito i criteri di riparto e utilizzazione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) in favore di Università, Enti ed Istituzioni pubbliche di ricerca.

Successivamente sono stati adottati, rispettivamente per le Istituzioni universitarie e per gli Enti pubblici di ricerca, i D.D. n.2243 del 24-09-2021 e D.D. n. 2181 del 16-09-2021, attraverso i quali sono state fornite indicazioni operative circa le modalità di utilizzazione, attuazione e monitoraggio del Fondo, così come ripartito dal D.M. 737/2021.

Nella nota prot. n. 4962 del 28.6.2022 il Ministero dell'Università e della Ricerca-Segretariato Generale- Direzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR- ha affermato che *"per quanto attiene all'istituzione del Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la ricerca (PNR), di cui all'art.1 co. 548 della Legge 178 del 2020, a cui Università, Enti ed Istituzioni pubbliche di ricerca possono attingere ai fini dell'attivazione di interventi previsti dal DM 737/2021, sono stati finanziati 16 progetti di ricerca presentati da Enti ed Istituzioni pubbliche di Ricerca e 310 progetti di ricerca presentati dalle Università"*.

Nella nota prot. Cdc n. 8234 del 28.10.2022 la medesima Direzione ha successivamente precisato che *“per quanto attiene alla richiesta di trasmettere il dato aggiornato dei progetti di ricerca finanziati a valere sul fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), di cui all'art. 1, comma 548, della legge n. 178/2020, ad aggiornamento di quanto rappresentato con Nota MUR n. 4962 del 28 giugno 2022 (riscontro alla seconda nota istruttoria prot. CdC n. 299 del 21 giugno 2022), i dati preliminari (in corso di consolidamento e verifica) si sostanziano in n. 16 CUP per gli Enti ed Istituzioni pubbliche di Ricerca e 433 CUP per le Università. Sono in corso le procedure previste dal DM 737/2021 per quanto concerne l'utilizzo delle risorse stanziato per l'annualità 2022”*.

3) sub-investimento “Progetti PRIN”.

L'Amministrazione ha relazionato in merito allo stato di avanzamento dei seguenti bandi:

1. Bando PRIN 2020 (D.D. 1628/2020);
2. Bando PRIN 2022 (D.D. 104/2022);
3. Bando PRIN 2022 PNRR (D.D. 1409/2022).

Nella nota prot. Cdc n. 8234 del 28.10.2022, il Ministero dell'Università e della Ricerca-Segretariato Generale- Direzione dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi del PNRR- ha precisato che *“nell'ambito della procedura D.D. 1628/2020 (bando PRIN 2020), risultano oggi ammessi a finanziamento e censiti su piattaforma ReGIS n. 308 progetti di ricerca corrispondenti a 1.259 Unità di ricerca (CUP), le cui attività progettuali sono ad oggi in corso”*.

Relativamente al bando PRIN 2022 (D.D. 104/2022), si è precisato che *“a fronte di una dotazione pari a 741,8 milioni di euro (di cui 550 milioni come quota di progetti in essere PNRR, per come sopra illustrato), risultano pervenute richieste di finanziamento per 7.817 progetti, per complessivi 1.881,6 milioni di euro. La procedura di selezione è in fase di avvio e si prevede che sarà conclusa entro il mese di giugno 2023, anche tenuto conto delle previsioni dell'art. 28, comma 2 quater, del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022 n. 91 (entrata in vigore in data 16 luglio 2022), che ha comportato una modifica della procedura di valutazione dei progetti, attuata con D.D. 1580 del 14 ottobre 2022 [...]). Per tale procedura, considerato il valore medio dei progetti presentati (240.700 euro), si prevede che saranno finanziati circa 3.050 progetti, che, unitamente ai 308 progetti di cui al bando PRIN 2020 e ai progetti ex DM 737/2021 [...] assicureranno il conseguimento del target di valenza europea M4C2-5 al T4 2023”*.

Relativamente al bando PRIN PNRR, la cui pubblicazione, secondo quanto comunicato dal MUR (cfr. prot. n. 3912 del 24 maggio 2022), era prevista per dicembre 2022, esso risulta

essere stato emanato anticipatamente rispetto a tale scadenza (cfr. D.D. n. 1409 del 14.9.2022).

III. Criticità emerse al termine dell'istruttoria.

Considerato che il *target* del sub-investimento "Risorse per assunzioni" risulta già conseguito, avendo le istituzioni universitarie effettuato 2.308 assunzioni di ricercatori a tempo determinato, superiori al *target* europeo fissato dal PNRR (n. 900 assunzioni al T2 2025), si evidenzia, con riferimento ai rimanenti sub-investimenti, che i medesimi, come rappresentato dall'Amministrazione, concorrono al conseguimento dei citati *target* definiti in sede europea:

M4C2-5 (scadenza T4 2023) - Numero di progetti di ricerca assegnati - *Target* 3.150 progetti;

M4C2-6 (scadenza T2 2025) - Numero di progetti di ricerca assegnati - *Target* 5.350 progetti;

In sede di predisposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italia sono stati associati, come noto, ulteriori traguardi e obiettivi di rilevanza nazionale, in modo da favorire l'individuazione in tempo utile di criticità e ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento dei traguardi di livello europeo, e segnatamente:

M4C2-00-ITA-4 (scadenza T3 2021) - Numero di progetti di ricerca assegnati - *Target* 750 progetti;

M4C2-00-ITA-5 (scadenza T3 2022) - Numero di progetti di ricerca assegnati - *Target* 1.950 progetti.

Ciò precisato, si evidenzia quanto segue.

A) Il *target* previsto, sia a livello nazionale sia europeo, fa riferimento al "numero di progetti di ricerca" aggiudicati (cfr. Allegati- Tabelle A e B al Decreto Mef del 6 agosto 2021 e *Operational arrangements* siglati dall'Italia e dalla Commissione europea, in cui il *target* è individuato come "*number of research projects awarded*").

In sede istruttoria il Ministero ha fornito dati, oltre che con riferimento al "numero di progetti di ricerca", anche in termini di "unità di ricerca" ammesse a finanziamento, ad ognuna delle quali (cfr. sistema REGIS) è assegnato un CUP (cfr. nota prot. n. 4962 del 28.6.2022, in cui si afferma che "*in relazione all'Avviso di cui al DD n. 1628 del 16/10/2020, sono stati ammessi a finanziamento 1.259 unità di ricerca*" e nota prot. n. 8234 del 28.10.2022 in cui si legge che "*nell'ambito della procedura D.D. 1628/2020 (bando PRIN 2020), risultano oggi ammessi a finanziamento e censiti su piattaforma ReGIS n. 308 progetti di ricerca corrispondenti a 1.259 Unità di ricerca (CUP), le cui attività progettuali sono ad oggi in corso [...] ad aggiornamento*

di quanto rappresentato con Nota MUR n. 4962 del 28 giugno 2022 (riscontro alla seconda nota istruttoria prot. CdC n. 299 del 21 giugno 2022), i dati preliminari (in corso di consolidamento e verifica) si sostanziano in n. 16 CUP per gli Enti ed Istituzioni pubbliche di Ricerca e 433 CUP per le Università”).

Al riguardo si evidenzia che i dati concernenti il numero di “progetti di ricerca” e di “unità di ricerca” non sono coincidenti, considerato che ad un medesimo “progetto di ricerca” possono fare capo più “unità di ricerca” (cfr. art. 4, comma 5, del bando PRIN 2020, secondo cui “ciascun progetto, di durata triennale, deve prevedere [...] un numero di unità di ricerca da 1 a 5 [...]”, art. 4, comma 4 e 5 e art. 4, comma 10 e 11, dei bandi PRIN 2022 e PRIN 2022 PNRR, i quali dispongono che “ciascun progetto, di durata biennale deve prevedere [...] un numero di unità di ricerca almeno pari a due [...] Le unità di ricerca all’interno del medesimo progetto debbono necessariamente afferire a diversi atenei/enti/istituzioni”).

Da ciò consegue che il numero di “progetti di ricerca” finanziati è inferiore al numero di “unità di ricerca” coinvolte nei progetti stessi.

La corretta individuazione del *target* da conseguire, tuttavia, è evidentemente rilevante ai fini della valutazione dello stato di avanzamento della misura in questione.

Al riguardo, in risposta a nota istruttoria, il Ministero ha precisato che “in relazione ai Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN), gli avvisi adottati dal Ministero prevedono che ciascuna unità di ricerca (Ateneo italiano statale o non statale/ente pubblico di ricerca vigilato dal MUR, scuola superiore ad ordinamento speciale e AFAM italiane riconosciute dal Ministero) costituisca un centro di costo a sé stante che genera un proprio CUP, a seguito della pubblicazione del decreto di ammissione a finanziamento da parte del MUR. Il PRIN deve considerarsi a tutti gli effetti un “programma” di ricerca (cfr. delibera CIPE del 26 novembre 2020 n. 63, pag. 49) in cui ciascuna unità di ricerca gode di una sua propria autonomia, anche di tipo contabile (essendo un centro di costo), autonomia in virtù della quale l’unità di ricerca è legittimata a chiedere un CUP per la propria parte di finanziamento. In altri termini, ciascuna unità di ricerca è un “soggetto attuatore” come definito dall’art. 1, comma 4, lett. o) del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, in quanto soggetto pubblico che provvede alla realizzazione del progetto”.

Da ultimo, il MUR ha precisato, con nota prot. n. 8647 del 15.11.2022, che “nell’ambito dei PRIN, ogniqualvolta nei documenti ufficiali è fatto riferimento al concetto di progetto, questo andrebbe inteso più propriamente quale “programma di ricerca”, alla luce del disposto di cui alla delibera CIPE del 26 novembre 2020 n. 63, pag. 49, espressamente richiamata nei Bandi PRIN. Come

già indicato il PRIN deve considerarsi a tutti gli effetti un “programma” di ricerca in cui ciascuna unità di ricerca gode di una sua propria autonomia, anche di tipo contabile, in quanto centro di costo, alla quale si associa ineludibilmente un CUP. Inoltre, essendo la suddetta delibera CIPE, antecedente sia al decreto MEF del 6 agosto 2021 che agli operational arrangements del 23 dicembre 2021, è verosimile affermare che l’interpretazione del concetto di programma-progetto in sede di definizione dei target e milestone PRIN a livello eurounionale, si sia ispirata a quella resa nella delibera n. 63 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Ciò premesso, si ritiene corretto ritenere che ciascuna unità di ricerca, in quanto centro di costo e di responsabilità autonomo, e, quindi, assegnataria di un apposito Codice Unico di Progetto costituisca l’unità minima da considerare nella determinazione del numero di progetti di ricerca assegnati, all’interno di un programma più ampio di ricerca, che nel lessico utilizzato per gli Avvisi di selezione dei PRIN è impropriamente denominato <<progetto>>”.

Al riguardo si osserva in primo luogo che l’aver introdotto un’ulteriore categoria concettuale, definita quale “programma di ricerca”, in aggiunta a quelle di “progetto di ricerca” (di cui costituirebbe sinonimo, considerato che, secondo il MUR, tale ultimo termine sarebbe stato “impropriamente” utilizzato negli avvisi di selezione) ed “unità di ricerca”, non contribuisce a fare chiarezza sul tema della definizione del target di riferimento.

Del resto, che il PRIN sia un “programma”, all’interno del quale sono individuati “progetti di ricerca”, è evidente già dai diversi bandi emanati in merito (in via esemplificativa, cfr. art. 1 del bando PRIN 2020, secondo cui “il programma PRIN (Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale) è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblici [...] A tale scopo, il programma PRIN finanzia progetti triennali [...]).

Quanto all’affermazione del MUR secondo cui “si ritiene corretto ritenere che ciascuna unità di ricerca, in quanto centro di costo e di responsabilità autonomo, e, quindi, assegnataria di un apposito Codice Unico di Progetto costituisca l’unità minima da considerare nella determinazione del numero di progetti di ricerca assegnati, essa non appare fondata sulla citata deliberazione CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che alla pg. 49 menzionata dal MUR prevede che “è stato poi chiarito che nel caso di progetti realizzati da più partner (ad esempio i progetti di ricerca già disciplinati al punto 2, lettera b), dell’allegato alla delibera CIPE 5 maggio 2011, n. 45), ai fini CUP, il progetto d’investimento pubblico si identifica nel singolo intervento realizzato dal singolo partner. Per collegare tra loro i singoli progetti realizzati dai diversi partner deve essere utilizzato lo strumento

*del CUP master indicando come master il primo CUP generato in ordine temporale [...]”, considerato che tale normativa, come evidenziato dalla stessa Amministrazione, è precedente sia al decreto MEF del 6 agosto 2021 che agli *operational arrangements* del 23 dicembre 2021 ed è comunque stata emanata “ai fini CUP”.*

Si osserva ad ogni modo che nella stessa corrispondenza intercorsa tra il MUR e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato si fa correttamente riferimento al *target* in termini di “numero di progetti di ricerca” (cfr. nota prot. n. 6908 del 16.9.2022, in cui si afferma che “*per ciò che attiene al bando PRIN 2020, le procedure selettive si sono concluse e sono stati selezionati circa 330 progetti di ricerca [...] In riferimento al bando PRIN 2022 [...] in considerazione delle istanze di finanziamento pervenute, della dotazione finanziaria dell’avviso e dei massimali per ciascun progetto di ricerca, saranno finanziati non meno di 2.950 progetti di ricerca*”). In conclusione, si rileva la necessità di individuare correttamente il *target* di riferimento da realizzare; al riguardo si invita il MUR ad avviare le opportune interlocuzioni formali con le competenti strutture statali ed europee, al fine di definire la tematica evidenziata.

B) Nella nota testé citata il MUR ha chiesto di avvalersi della possibilità rappresentata con comunicazione del 12.9.2022 dall’ Unità di Missione NG-EU MEF presso la Ragioneria generale dello Stato, secondo cui “*le Amministrazioni che hanno completato la programmazione delle misure di competenza e inserito adeguatamente il corrispondente cronoprogramma procedurale in REGIS, qualora necessitino di apportare modifiche alle M&T ITA, possono richiederlo con nota formale purché tali modifiche siano debitamente motivate e non mettano a rischio la tempistica di conseguimento di M&T EU ad esse collegate*”.

Conseguentemente il MUR, dopo aver relazionato, come già detto, sullo stato di avanzamento del sub-investimento “Progetti PRIN”, ha richiesto all’ Unità di Missione NG-EU MEF di:

- eliminare dal novero delle milestone e dei *target* ITA e UE associati all’investimento 1.1 della M4C2 il *target* **M4C2-00-ITA-4** (che prevedeva, al terzo trimestre 2021, un target pari a 750 progetti di ricerca assegnati);
- postdatare il *target* **M4C2-00-ITA-5** (1.950 progetti assegnati) al T2 2023 (laddove la scadenza originaria era fissata al terzo trimestre 2022).

Ciò in considerazione del fatto che i *target* ITA M4C2-00-ITA-4 e M4C2-00-ITA-5, con scadenze al T3 2021 e T3 2022, “*risultano anticipati rispetto all’effettiva attuazione*

dell'investimento, pertanto il loro conseguimento non è possibile nelle tempistiche originariamente individuate".

Il MUR afferma, comunque, che *"le modifiche richieste non mettono a rischio la tempistica di conseguimento di M&T EU ad esse collegate"*.

L'Unità di Missione NG-EU MEF, con nota prot. 229624 del 27.9.2022, ha reso parere favorevole rispetto alla richiesta, considerato che *"i 330 progetti già selezionati per il bando 2020 e quelli relativi al bando 2022, che sulla base della numerosità delle istanze pervenute sarebbero non meno di 2.950, sarebbero sufficienti per il target europeo di 3.150 progetti di ricerca assegnati entro il 31 dicembre 2023 (M4C2-5) e il target nazionale pari a 1.950 progetti di ricerca, se posticipato a metà 2023 (M4C2-00-ITA-5)"*.

Al riguardo, con relazione di questo Magistrato istruttore inviata all'Amministrazione in data 7.11.2022, si è rilevato in primo luogo che, diversamente da quanto relazionato in risposta a nota istruttoria, laddove il MUR ha affermato che i sub-investimenti "Programma Nazionale per la Ricerca" e "Progetti PRIN" concorrono al conseguimento dei *target* definiti in sede europea (fornendo i seguenti dati: n. 308 progetti di ricerca di cui al bando PRIN 2020, n. 3.050 progetti di ricerca stimati sul bando PRIN 2022, n. 16 CUP per gli Enti ed Istituzioni pubbliche di Ricerca e n. 433 CUP per le Università, a valere sul sub-investimento "Programma Nazionale per la Ricerca", ex DM 737/2021), nella citata nota indirizzata all'Unità di Missione NG-EU MEF, finalizzata, come detto, alla revisione dei *target* nazionali, lo stesso MUR ha relazionato in merito allo stato di avanzamento del solo sub-investimento "Progetti PRIN" (fornendo i seguenti dati: n. 330 progetti di ricerca di cui al bando PRIN 2020, n. 2.950 progetti di ricerca stimati sul bando PRIN 2022).

Al di là della evidente discrasia che emergeva dai dati comunicati a Corte dei conti e all'Unità di Missione NG-EU MEF (n. 308 progetti di ricerca a valere sul bando PRIN 2020, a fronte di 330 sul medesimo bando e una stima sui progetti di ricerca a valere sul bando PRIN 2022, che oscilla tra 2.950 e 3.050), sulla quale si sono chiesti comunque chiarimenti all'Amministrazione, è apparso ravvisabile un difetto di chiarezza in merito alla definizione dei sub-investimenti che concorrono al conseguimento dei *target* nazionali ed europei.

Soprattutto, nella medesima relazione si è rilevato che la riprogrammazione dei *target* nazionali appare sintomatica di un ritardo nello stato di avanzamento della misura in questione, se solo si considera che il dato attuale dei progetti di ricerca assegnati (n. 308, ovvero n. 330) non è sufficiente a raggiungere né il primo *target* nazionale (n. 750 progetti

di ricerca assegnati al T3 2021), né il secondo *target* nazionale (n. 1950 progetti di ricerca assegnati al T3 2022) originariamente assegnati.

Si è dunque osservato che se i *target* di rilevanza nazionale sono stati individuati proprio per favorire, come affermato dalla stessa Amministrazione, l'individuazione in tempo utile di criticità e ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento dei traguardi di livello europeo, la loro riprogrammazione può di per sé stessa essere sintomatica di una criticità o di un ritardo nel conseguimento dei *target* europei.

In tal senso si è evidenziato che il raggiungimento del prossimo *target* europeo (T4 2023, n. 3.150 progetti di ricerca assegnati) si basa su una stima oscillante tra n. 2.950 e n. 3.050 progetti di ricerca da assegnare in poco più di un anno a valere sul bando PRIN 2022 (da sommare ai n. 308 o n. 330 progetti di ricerca già assegnati a valere sul bando PRIN 2020 ed eventualmente ai progetti di ricerca a valere sul sub-investimento "Programma Nazionale per la Ricerca", ex DM 737/2021), laddove come detto finora è stato assegnato solo un decimo circa di tali progetti di ricerca.

In conclusione, si è osservato che il raggiungimento del prossimo *target* europeo deve comportare necessariamente una fortissima accelerazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca che verranno presentati in risposta al bando.

Al riguardo l'Amministrazione, nella nota prot. n. 8647 del 15.11.2022, ha affermato che *"con riferimento alla potenziale discrasia, evidenziata in merito ai dati forniti da questa Direzione generale all'Unità di Missione NG-EU MEF e a codesto organo di controllo si rappresenta che le apparenti divergenze sono dovute esclusivamente ai diversi momenti in cui sono state elaborate le comunicazioni richiamate (12 settembre e 28 ottobre 2022). Nello specifico le indicazioni fornite all'UdM NG-EU MEF derivavano da rilevazioni previsionali, mentre i dati forniti a codesta Corte con nota prot. n. 8234 del 28 ottobre 2022, sono conseguenza di dati più puntuali riferiti all'esito delle effettive candidature presentate. Al riguardo si precisa in particolare che:*

- nell'ambito del bando PRIN 2020 (D.D. 1628 del 16 ottobre 2020) i programmi di ricerca definitivamente finanziati sono 308, a fronte dei 330 stimati. A tali programmi corrispondono 1.259 unità di ricerca, con CUP regolarmente acquisiti e censiti su piattaforma ReGIS. Tale dato è da intendersi definitivo;

- nell'ambito del bando PRIN 2022 (D.D. 104 del 2 febbraio 2022) il dato inizialmente riferito di 2.950 programmi costituisce un arrotondamento per difetto del numero di programmi di ricerca stimati (2.697) [rectius: 2967] ottenuti rapportando alla dotazione finanziaria dell'Avviso (741,8

milioni di euro) il valore massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale (250.000 euro). Alla luce delle candidature pervenute il dato è stato nuovamente ricalcolato in maniera più precisa, rapportando al valore delle risorse messe a bando (741,8 milioni di euro), il valore medio dei progetti effettivamente presentati (240.700 euro). Da ciò derivano i 3.050 programmi di ricerca potenzialmente finanziabili, a cui potranno essere associati più di 6.100 unità di ricerca, a cui associare i CUP. Tali numeri dovranno comunque sempre essere confermati a valle delle attività valutative delle commissioni di valutazione e sono pertanto sempre da intendersi stimati.

In considerazione di quanto sopra, si conferma che, ad esito della procedura di selezione del bando PRIN 2022 (D.D. 104 del 2 febbraio 2022), il raggiungimento del target europeo (M4C2- 5 al T4 2023, n. 3.150 progetti di ricerca assegnati) sarà assicurato per il tramite delle candidature pervenute, sia volendo considerare quale unità di misura per il target il singolo CUP che il programma di ricerca.

Inoltre, in considerazione dei target M4C2-5 e M4C2-6, si rappresenta che, al volume di progettualità di cui sopra, potranno ulteriormente aggiungersi, per come previsto dal PNRR, anche i progetti derivanti dal sub-investimento "Programma Nazionale per la Ricerca", ex DM 737/2021, sub-intervento effettivamente non citato all'interno della nota prot. 6908 del 16 settembre 2022.

Per quanto concerne le scadenze italiane ed europee relative progetti di ricerca PRIN e PNR, va rilevato che l'eliminazione del target M4C2-00-ITA-4 e la postdatazione del M4C2-00-ITA-5 al T2 2023, si sono resi necessari, come rappresentato formalmente al MEF dall'Unità di Missione, data l'impossibilità di rispettare le tempistiche originariamente individuate in sede di costruzione del Piano. Nondimeno, i target di rilevanza nazionale venivano fissati proprio per favorire l'individuazione in tempo utile di criticità e ritardi che avrebbero potuto compromettere il raggiungimento dei traguardi di livello europeo. Se è dunque vero che questo Ministero ha dovuto rimodulare i target italiani, è pur vero che il descritto meccanismo di rimodulazione (anche tenuto conto delle tempistiche connesse alla procedura di valutazione definite dal D.D. 104 del 2 febbraio 2022 rispetto all'elevato numero di proposte presentate) ha indotto il legislatore proprio ad intervenire con Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

In particolare, l'art. 28, comma 2 quater, del citato provvedimento di legge, ha introdotto una semplificazione delle procedure di valutazione dei PRIN che concorrono al raggiungimento dei target PNRR UE nei tempi previsti, semplificazione che dunque impatta anche sulla procedura di cui al D.D. 104 del 2 febbraio 2022.

L'art. 28 comma 2 quater del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 è stato successivamente recepito con D.D. 1580 del 14 ottobre 2022. Tanto risulta essere in linea proprio con l'obiettivo di imprimere una fortissima accelerazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca per assicurare il conseguimento del target europeo 2023 e successivamente del 2024".

Si prende dunque atto di quanto affermato dall'Amministrazione, con particolare riferimento:

1. al dato concernente i progetti di ricerca (n. 308) finanziati a valere sul bando PRIN 2020;
2. alla stima dei progetti di ricerca a valere sul bando PRIN 2022 (n. 3.050, cui corrispondono circa 6.100 unità di ricerca);
3. al concorso dei progetti derivanti dal sub-investimento "Programma Nazionale per la Ricerca", ex DM 737/2021, ai fini del raggiungimento del *target*;
4. alle iniziative normative (D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91/2022, art. 28, comma 2-*quater*) ed ai conseguenziali provvedimenti amministrativi (D.D. 1580 del 14 ottobre 2022) adottati al fine di accelerare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca.

Si prende altresì atto delle rassicurazioni fornite dal MUR in merito al raggiungimento del *target* europeo (M4C2- 5 al T4 2023, n. 3.150 progetti di ricerca assegnati) "*sia volendo considerare quale unità di misura per il target il singolo CUP che il programma di ricerca*".

Si ribadisce tuttavia che il raggiungimento del prossimo *target* europeo (T4 2023, n. 3.150 progetti di ricerca assegnati) si basa su una stima concernente 3.050 progetti di ricerca da assegnare in poco più di un anno a valere sul bando PRIN 2022 (da sommare ai n. 308 progetti di ricerca già assegnati a valere sul bando PRIN 2020 ed ai progetti di ricerca a valere sul sub-investimento "Programma Nazionale per la Ricerca", ex DM 737/2021), laddove come detto finora è stato assegnato solo un decimo circa di tali progetti.

La stessa riprogrammazione dei *target* nazionali può di per sé stessa essere ritenuta sintomatica di un ritardo nello stato di avanzamento della misura in questione, tenuto conto che i *target* di rilevanza nazionale sono stati individuati proprio per favorire, come affermato dalla stessa Amministrazione, l'individuazione in tempo utile di criticità e ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento dei traguardi di livello europeo.

Tale ritardo, concretizzatosi nella richiesta all'Unità di Missione NG-EU MEF di eliminare il *target* nazionale al terzo trimestre 2021 e di posticipare la scadenza nazionale al terzo trimestre 2022 alla nuova scadenza del secondo trimestre 2023, pur apparendo di considerevole entità, allo stato non appare tale da implicare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, considerato il parere favorevole a tale richiesta reso dalla stessa Unità di Missione NG-EU MEF, nonché la residua possibilità di conseguire i *target* europei, che costituiscono le effettive scadenze da considerare ai fini della valutazione dello stato di avanzamento degli investimenti.

In tale contesto, l'effettivo impatto sul raggiungimento del *target* europeo da parte della normativa recentemente entrata in vigore (D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91/2022, art. 28, comma 2-*quater*) e dei consequenziali provvedimenti amministrativi adottati al fine di accelerare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca (D.D. 1580 del 14 ottobre 2022) dovrà essere costantemente monitorato dall'Amministrazione.

C) Quanto al sub-investimento "*Risorse per assunzioni*", si rileva, con riferimento al rispetto della quota pari al 40% destinata alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 2, comma 6 *bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che dai dati trasmessi dal MUR emerge che su un totale di 2308 assunzioni finora effettuate, 707 afferiscono a istituzioni universitarie con sede in regioni del Sud (30%).

Al riguardo si evidenzia che nella "*Prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente*" del 9.3.2022, a cura del Dipartimento per le Politiche di Coesione, si è rappresentato che "*in relazione all'investimento 1.1, per la componente rappresentata dai progetti in essere afferenti al Fondo per le assunzioni di ricercatori, la chiave di riparto alle Università del Mezzogiorno, pari al 31,7%, è stata definita precedentemente all'approvazione del PNRR*".

Nella medesima relazione si legge che "*nell'ambito del meccanismo di salvaguardia per eventuali risorse non utilizzate introdotto dal DM citato (art. 2 comma 2), si potrebbe prevedere una redistribuzione delle stesse a vantaggio degli Atenei del Mezzogiorno*".

Il citato art. 2, comma 2, del DM 856/2020 prevede che "*la quota parte di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate ai sensi del comma 1:*

a. per l'anno 2021 resta nella disponibilità del fondo di finanziamento ordinario dell'Istituzione interessata;

b. a decorrere dall'anno 2022 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate secondo quanto previsto al comma 1 e seguendo progressivamente l'ordine di cui alla tabella 1".

I dati trasmessi dal MUR evidenziano una quota di ricercatori a tempo determinato assunti presso istituzioni universitarie del Sud pari al 30%, minore non solo rispetto al 40% individuato dal citato decreto-legge, ma anche rispetto alla percentuale pari al 31,7%, risultante dalla somma delle quote destinate dal D.M. 856/2020 alle medesime istituzioni del Mezzogiorno.

ATENEO	POSTI ASSEGNATI DM 856/2020	ASSUNTI 2021 DM 856/2020	Assunti 2022 DM 856/2020 al 30/09/2022	TOTALE ASSUNTI	Residui DM 856/2020 al 30/09/2022
Univ. BARI	81	8	61	69	12
Politecnico di BARI	25	0	22	22	3
Univ. BASILICATA	21	0	13	13	8
Univ. BERGAMO	37	25	11	36	1
Univ. BOLOGNA	166	43	63	106	60
Univ. BRESCIA	39	15	19	34	5
Univ. CAGLIARI	55	43	3	46	9
Univ. della CALABRIA	48	0	0	0	48
Univ. CAMERINO	19	5	5	10	9
CASSINO L. M.	17	7	4	11	6
Univ. CATANIA	75	14	38	52	23
Univ. CATANZARO	22	8	6	14	8
Univ. CHIETI-PESCARA	49	1	9	10	39
Univ. FERRARA	49	30	13	43	6
Univ. FIRENZE	105	23	63	86	19
Univ. FOGGIA	24	6	9	15	9
Univ. GENOVA	75	37	21	58	17
INSUBRIA	27	1	19	20	7
Univ. dell'AQUILA	37	16	12	28	9
GSSI	7	4	3	7	0
Univ. MACERATA	21	0	3	3	18
Univ. MESSINA	53	34	16	50	3
Univ. MILANO	120	64	39	103	17
Univ. MILANO-BICOCCA	70	38	29	67	3
Politecnico MILANO	103	30	47	77	26
Univ. MODENA E R.E.	51	4	33	37	14
Univ. MOLISE	22	2	8	10	12
Univ. NAPOLI	158	33	94	127	31
CAMPANIA-VANVITELLI	61	5	45	50	11
Parthenope NAPOLI	27	6	15	21	6
L'Orientale NAPOLI	24	4	10	14	10
Univ. PADOVA	136	34	50	84	52
Univ. PALERMO	81	52	17	69	12
Univ. PARMA	60	33	25	58	2
Univ. PAVIA	57	2	42	44	13
Univ. PERUGIA	53	5	24	29	24
Univ. Str. PERUGIA	6	0	0	0	6
PIEMONTE ORIENTALE	31	0	16	16	15
Univ. PISA	91	6	62	68	23
Sc. Norm. Sup. PISA	8	0	0	0	8
Sc. Sup. Meridionale	0	0	0	0	0
Sc. Superiore S. Anna	13	3	5	8	5
Politecnica MARCHE	38	22	14	36	2
Univ. Mediterranea	17	0	0	0	17
ROMA "Foro Italico"	7	0	0	0	7
ROMA "La Sapienza"	193	0	140	140	53
ROMA "Tor Vergata"	68	1	34	35	33
Univ. ROMA TRE	62	0	40	40	22
Univ. del SALENTO	38	0	9	9	29
Univ. SALERNO	64	16	28	44	28
Univ. SANNIO (BN)	13	1	0	1	12
Univ. SASSARI	38	0	36	36	2
Univ. SIENA	40	7	14	21	19
Univ. Stran. SIENA	8	8	0	8	0
Univ. TERAMO	16	0	0	0	16
Univ. TORINO	126	18	62	80	46
Politecnico TORINO	72	4	41	45	27
Univ. TRENTO	47	0	28	28	19
Univ. TRIESTE	39	9	13	22	17
SISSA - TRIESTE	7	0	0	0	7
Univ. TUSCIA	25	0	12	12	13
Univ. UDINE	36	10	3	13	23
Univ. URBINO	29	8	7	15	14
Univ. VENEZIA	46	25	18	43	3
IUAV-VENEZIA	13	8	5	13	0

Univ. VERONA	54	32	20	52	2
Scuola IMT-LUCCA	6	0	0	0	6
I.U.S.S.-PAVIA	5	0	0	0	5
	3331	810	1498	2308	1023
di cui in regioni del Mezzogiorno:				707	

(Fonte: elaborazione dati MUR)

Al riguardo l'Amministrazione, nella nota prot. n. 8647 del 15.11.2022, ha affermato che *“essendo il D.M. 856 stato emanato il 16 novembre 2020, ossia precedentemente all'approvazione del PNRR, lo stesso prevede un'assegnazione dei posti agli Atenei del Sud pari al 31,7%. I dati delle assunzioni sul Piano previsto dal DM 856 da parte degli atenei del Sud sono attualmente pari al 30%, al di sotto del 31,7%. Alla luce di quanto disposto dal Decreto Ministeriale n. 1167 del 11/10/2022 che proroga i termini delle assunzioni sul Piano al 31/12/2022, è possibile ipotizzare un aumento della quota Sud, sempre però entro il limite del 31,7%, fissato dal citato D.M. n. 856 del 2020. Per quanto riguarda la possibilità di redistribuire i posti non utilizzati a vantaggio delle Università del Sud, per ovviare alla mancata previsione del 40%, allo stato si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2 del citato D.M. n. 856 del 2020”*.

Si rileva dunque che dai dati sulle assunzioni dei ricercatori a tempo determinato emerge il mancato rispetto della quota pari al 40% prevista dal D.L. n. 77/2021, considerato che allo stato attuale tale dato è pari al 30%.

Tale quota potrà aumentare, secondo quanto riferito dal MUR al massimo fino al 31,7% previsto dal D.M. n. 856/2020; al riguardo si osserva che il meccanismo previsto dall'art. 2, comma 2, di tale decreto non consentirà presumibilmente il raggiungimento della quota pari al 40%, considerato che la quota di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate a decorrere dall'anno 2022 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate *“seguendo progressivamente l'ordine di cui alla tabella 1”*, ovvero in assenza di criteri di redistribuzione territoriale.

Si evidenzia al riguardo, dunque, quanto previsto dall'art. 2, comma 6-bis, di tale decreto, secondo cui *“il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative”*.

IV. Conclusioni

All'esito dell'attività istruttoria svolta si è rilevato quanto segue:

1. a fronte di un *target* di riferimento da realizzare consistente nel "numero di progetti di ricerca" aggiudicati (cfr. Allegati- Tabelle A e B al Decreto Mef del 6 agosto 2021 e *Operational arrangements* siglati dall'Italia e dalla Commissione europea), l'Amministrazione ha fatto riferimento ai risultati conseguiti in termini di "unità di ricerca" e di "programmi di ricerca", oltre che in termini di "numero di progetti di ricerca"; si ritiene dunque di dover invitare il MUR ad avviare le opportune interlocuzioni formali con le competenti strutture statali ed europee, al fine di definire la tematica evidenziata;
2. il raggiungimento del prossimo *target* europeo (T4 2023, n. 3.150 progetti di ricerca assegnati) si basa su una stima concernente 3.050 progetti di ricerca da assegnare in poco più di un anno a valere sul bando PRIN 2022 (da sommare ai n. 308 progetti di ricerca già assegnati a valere sul bando PRIN 2020 ed ai progetti di ricerca a valere sul sub-investimento "Programma Nazionale per la Ricerca", ex DM 737/2021), laddove finora è stato assegnato solo un decimo circa di tali progetti.

La stessa riprogrammazione dei *target* nazionali, sulla quale si è favorevolmente espressa l'Unità di Missione NG-EU MEF presso la Ragioneria generale dello Stato, può di per sé stessa essere ritenuta sintomatica di un ritardo nello stato di avanzamento della misura in questione, tenuto conto che i *target* di rilevanza nazionale sono stati individuati proprio per favorire, come affermato dalla stessa Amministrazione, l'individuazione in tempo utile di criticità e ritardi che potrebbero compromettere il raggiungimento dei traguardi di livello europeo.

Tale ritardo, concretizzatosi nella citata richiesta all'Unità di Missione NG-EU MEF di eliminare il *target* nazionale al terzo trimestre 2021 e di posticipare la scadenza nazionale al terzo trimestre 2022 alla nuova scadenza del secondo trimestre 2023, pur apparendo di rilevante entità, allo stato non appare tale da implicare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell'art. 22 del d.l. n. 76 del 2020, considerato il parere favorevole a tale richiesta reso dalla stessa Unità di Missione NG-EU MEF, nonché la residua possibilità di conseguire i *target* europei, che costituiscono le effettive scadenze da considerare ai fini della valutazione dello stato di avanzamento degli investimenti.

In tale contesto, l'effettivo impatto sul raggiungimento del *target* europeo da parte della normativa recentemente entrata in vigore (D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in

legge n. 91/2022, art. 28, comma 2-*quater*) e dei consequenziali provvedimenti amministrativi adottati al fine di accelerare le procedure di valutazione dei progetti di ricerca (D.D. 1580 del 14 ottobre 2022) dovrà essere costantemente monitorato dall'Amministrazione.

3. dai dati sulle assunzioni dei ricercatori a tempo determinato emerge il mancato rispetto della quota pari al 40% prevista dal D.L. n. 77/2021, considerato che allo stato attuale tale dato è pari al 30%.

Tale quota potrà aumentare, secondo quanto riferito dal MUR al massimo fino al 31,7% previsto dal D.M. n. 856/2020; al riguardo si osserva che il meccanismo previsto dall'art. 2, comma 2, di tale decreto non consentirà presumibilmente il raggiungimento della quota pari al 40%, considerato che la quota di risorse assegnate e eventualmente non utilizzate a decorrere dall'anno 2022 è recuperata dal Ministero e nuovamente attribuita per una somma equivalente a 1 posto di ricercatore per ogni Istituzione che ha utilizzato integralmente le risorse assegnate *“seguendo progressivamente l'ordine di cui alla tabella 1”*, ovvero in assenza di criteri di redistribuzione territoriale. Si evidenzia al riguardo quanto previsto dall'art. 2, comma 6-*bis*, di tale decreto, secondo cui *“il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR di cui all'articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative”*.

P.Q.M.

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, al termine delle verifiche condotte sull'investimento 1.1 “Fondo per il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e Progetti di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale” - PNRR M4C2-1.1,

ACCERTA

1. la presenza di ritardi nell'attuazione del sub-investimento “Progetti PRIN”, non tali, allo stato attuale, da implicare le conseguenze di cui all'art. 11 della legge n. 15 del 2009 e dell'art. 22 del D.L. n. 76 del 2020;
2. il mancato rispetto della quota pari al 40% delle risorse da destinare alle regioni del Mezzogiorno prevista dal D.L. n. 77/2021, segnalando tale caso di scostamento al Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri, al fine di sottoporlo, ove necessario, alla Cabina di regia, per l'adozione delle occorrenti misure correttive e la proposta delle eventuali misure compensative, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis del citato decreto.

RACCOMANDA

al Ministero dell'Università e della Ricerca, in qualità di soggetto attuatore dell'investimento 1.1 - M4C2:

1. di avviare le opportune interlocuzioni formali con le competenti strutture statali ed europee, al fine di definire la tematica concernente il *target* europeo di riferimento;
2. di monitorare lo stato di avanzamento del sub- investimento "Progetti PRIN" e l'effettivo impatto delle misure normative *medio tempore* intervenute, al fine di realizzare le stime fornite dal MUR sul numero di progetti di ricerca da assegnare entro il prossimo *target* europeo.

Segnala il mancato raggiungimento della quota pari al 40%, prevista dall'art. 2, comma 6-bis, del D.L. n. 77/2021, al Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di sottoporlo, ove necessario, alla Cabina di regia, per l'adozione delle occorrenti misure correttive e la proposta delle eventuali misure compensative, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis del citato decreto.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri-Cabina di Regia PNRR;
- Ragioneria Generale dello Stato- IGRUE- Autorità di Audit PNRR;
- Dipartimento per le politiche di coesione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- Commissioni parlamentari competenti.

L'Amministrazione interessata è invitata a riferire, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, sulle eventuali misure che ha inteso adottare onde pervenire alla rimozione delle criticità segnalate.

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"), in particolare nell'apposita area del sito istituzionale della Corte e nella banca dati del controllo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 novembre 2022.

Il Magistrato Estensore

Fedor Melatti

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Massimiliano Minerva

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria in data corrispondente a quella di sottoscrizione da parte del funzionario preposto.

Il funzionario preposto

Luigina Santoprete

(firmato digitalmente)